



PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE

TRA

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscrivono il presente protocollo d'intesa, che ha come obiettivo la disciplina delle linee guida e delle modalità di gestione telematica dei procedimenti relativi agli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 Decreto-legge 12.9.2014 n. 132, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162, modificato dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 e dal D.L.vo 27.12.2024 n. 216.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE

1. La convenzione di negoziazione assistita prevista dall'art. 6 D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.162/2014, modificato dal D.L.vo n.149/2022 e dal D.L.vo 27.12.2024 n. 216

Il comma 1 dell'articolo 6 del D.L. n. 132/2014 prevede l'istituto della "convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Il comma 1 bis del suddetto articolo prevede che l'istituto della "convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate", nonché può altresì essere conclusa tra le parti "per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni".

L'art. 1, comma 25, della L. n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) dispone che alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui agli articoli 6 e 12 del D.L. n. 132/2014.

Il procedimento, disciplinato dai commi 2, 2 bis, 3 e 3 bis dell'articolo suindicato, prevede che il Procuratore della Repubblica proceda ad un controllo degli accordi conclusi a seguito della negoziazione assistita attraverso tre modalità:

- a) il rilascio di un nulla osta, da comunicare a tutte le parti, nel caso in cui non vi siano *“figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti”* e non si ravvisino irregolarità (art. 6, co. 2, prima parte);
- b) il rilascio di un'autorizzazione, da comunicare a tutte le parti, qualora vi siano le persone su indicate alla lett.a) e il Pubblico Ministero ritenga che l'accordo risponda agli interessi dei figli (art. 6, co. 2, seconda parte);
- c) la trasmissione, entro 5 giorni, dell'accordo al Presidente del Tribunale, qualora il Pubblico Ministero ritenga che l'accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto (art. 6, co.2, ultima parte).

I provvedimenti del Procuratore della Repubblica consentono all'accordo raggiunto a seguito della convenzione di produrre gli effetti e tenere luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

2. La competenza del Procuratore della Repubblica e il ruolo dell'Avvocatura

La competenza del Procuratore della Repubblica deve ritenersi di natura sostanzialmente giurisdizionale in ragione dei compiti attribuitigli e del controllo che deve svolgere per consentire all'accordo di produrre i suoi effetti senza intervento del Giudice.

Il Procuratore della Repubblica:

- a) rilascia il **nulla osta** *“quando non ravvisa irregolarità”*;
- b) rilascia un'**autorizzazione** in presenza dei soggetti *“qualificati”* in precedenza indicati – figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di disabilità grave ovvero economicamente non autosufficienti – quando ritenga *“che l'accordo risponde all'interesse dei figli”*;
- c) trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, qualora ritenga che l'accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto.

Il ruolo dell'Avvocato, delineato nel procedimento in questione, riveste particolare rilievo in considerazione dei poteri attribuitigli e degli obblighi sullo stesso gravanti.

In particolare:

- a) è obbligatoria l'assistenza di almeno un Avvocato per parte;
- b) agli Avvocati sono attribuiti diversi poteri e obblighi:
 - di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti e della dichiarazione di mancato accordo;
 - di conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico;

- di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
- c) gli Avvocati sono soggetti a specifici doveri:
 - di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori;
 - di trasmissione senza indugio dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione, munito di nulla osta o di autorizzazione, al proprio Consiglio dell'Ordine, ai fini della conservazione in apposito archivio;
 - di trasmissione, entro 10 giorni dalla ricezione telematica del nulla osta o dall'autorizzazione, di copia autenticata dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'Ufficiale dello stato civile del Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.

3. Le modalità di trasmissione telematica della convenzione.

Il comma 2-*bis* dell'art. 6 del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla legge 10.11.2014, n. 162, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, prevede che: *“L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli Avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nulla osta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nulla osta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli Avvocati delle parti”*.

La nuova norma prevede, dunque, il superamento del documento analogico in favore di quello telematico.

Rilevato che, come da nota del Ministero della Giustizia - DGSIA n. MDG.AD31BED.DIT. 15/11/2025.0021557.U, sono attive le funzionalità necessarie alla gestione degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del d.l. n. 132/2014 mediante gli applicativi informatici già in uso presso gli Uffici degli Affari Civili delle Procure (SICID-UAC) e i Procuratori (CONSOLLE PM).

A seguito del suddetto adeguamento dei sistemi informatici si conviene quanto segue:

- l'accordo di soluzione consensuale è trasmesso, unitamente alla documentazione allegata (in formato digitale) all'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica di Napoli Nord tramite l'apposito portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; si avrà cura di trasmettere l'accordo come 'atto principale', mentre gli ulteriori documenti di rito andranno trasmessi come 'atti allegati';
- l'ufficio Affari Civili importerà la negoziazione assistita, la iscriverà a ruolo su registro dedicato e identificato con codice D11001 e la trasmetterà, tramite applicativo SICID-UAC, al Procuratore Aggiunto delegato coordinatore della 4^a sezione assegnatario della stessa;
- il Magistrato, tramite la CONSOLLE PM, apporrà il previsto provvedimento di nulla osta o autorizzazione, o disporrà la trasmissione degli atti al Tribunale;
- l'ufficio Affari Civili, acquisito il provvedimento del Magistrato, lo trasmetterà telematicamente agli Avvocati costituiti tramite il SICID-UAC o al Tribunale mediante l'apposita funzione del SICID-UAC.

4. I requisiti necessari dell'accordo.

I requisiti necessari per la valida presentazione dell'accordo sono i seguenti:

- a) assistenza di almeno un Avvocato per parte i quali non possono essere partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale;
- b) apposizione data, senza cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati;
- c) sottoscrizione dell'accordo ad opera delle parti e di almeno un Avvocato per parte;
- d) certificazione dell'autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi Avvocati, alla fine dell'accordo;
- e) nel caso di accordo finalizzato al divorzio, dichiarazione delle parti (con allegata documentazione di seguito precisata) del decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della legge n. 898/1970, **circostanza dichiarata nell'accordo**;
- f) nell'accordo, in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di disabilità grave ovvero economicamente non autosufficienti, devono risultare:
 - affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono);
 - nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso, dovrà esservi adeguata motivazione e documentazione;
 - assegnazione della casa coniugale;
 - esplicita previsione dei tempi di permanenza dei figli minori e dei figli maggiorenni incapaci o portatori di disabilità grave con il genitore non collocatario (regolamentazione delle visite infrasettimanali e nei fine settimana, nel periodo estivo e in occasione delle festività);
 - condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli. Nell'ipotesi di collocamento prevalente, l'indicazione dell'ammontare del contributo perequativo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare;
- g) nell'accordo gli Avvocati devono, inoltre, espressamente dare atto, **attraverso apposita dichiarazione**:
 - di aver tentato di conciliare le parti (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
 - di avere informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessaria in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
 - di avere informato le parti, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
 - devono, altresì, certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

5. Rilievo di eventuali criticità da parte del Procuratore della Repubblica

Il Magistrato potrà evidenziare - nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità - eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio, comunicato telematicamente a tutti gli Avvocati che assistono le parti dell'accordo, con cui si invitano queste ultime ad integrare o modificare l'accordo ovvero a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l'onere di riproporre integralmente l'accordo o di richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica).

L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

- a) nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta o autorizzazione;
- b) nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego del nulla osta o autorizzazione, oppure saranno trasmessi gli atti al Presidente del Tribunale, qualora ritenga che l'accordo non risponda agli interessi dei figli ovvero che sia opportuno procedere al loro ascolto.

6. La documentazione da produrre in allegato all'accordo

All'accordo vanno allegati i seguenti documenti:

A) in ogni caso:

- 1) certificato di residenza dei coniugi;
- 2) stato di famiglia dei coniugi;

B) nel caso di separazione personale:

-estratto per riassunto del certificato di matrimonio del Comune in cui è stato celebrato;

C) nel caso di divorzio:

-atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;

-copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa (ovvero del ricorso qualora nel decreto di omologa siano richiamate le condizioni indicate in tale atto) o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale di Stato Civile;

D) nel caso di modifica delle condizioni di separazione:

-copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione (in copia conforme) con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

E) nel caso di modifica delle condizioni di divorzio:

-copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

F) qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di disabilità grave ovvero economicamente non autosufficienti:

-dichiarazione dei redditi di ciascun coniuge relativa agli ultimi tre anni oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
- certificazione sanitaria relativa alla condizione di disabilità.

7. Trasmissione dell'accordo all'ufficiale di stato civile

Gli Avvocati che hanno assistito le parti sono tenuti, nei casi in cui ciò è previsto, a trasmettere copia dell'accordo con la certificazione dell'autografia delle firme e della conformità dello stesso accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, munito del nulla osta o dell'autorizzazione, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio ovvero di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o culti ammessi o celebrato all'estero (per le separazioni e i divorzi), entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'accordo da parte della Procura.

Il termine di dieci giorni, previsto per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorre dalla data di ricezione della pec contenente il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica, sulla casella di posta elettronica certificata degli Avvocati.

L'obbligo di trasmissione non sussiste nel caso in cui l'accordo raggiunto non si riferisca alla separazione personale, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o alla loro modifica.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile, entro il termine di 10 giorni, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 co. 4 del D.L.n.132/2014, che viene irrogata dal Comune a carico degli Avvocati.

8. Trasmissione dell'accordo al consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 12.09.2014 n. 132, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 216/2024, l'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, deve essere trasmesso senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata o altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno di essi.

Il Consiglio dell'Ordine ne cura la conservazione in apposito archivio e, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Contestualmente, gli Avvocati avranno cura di procedere al deposito dell'accordo usufruendo del programma gestionale online messo a punto dal Consiglio Nazionale Forense, raggiungibile alla seguente **pagina web: <https://negoziazione.cnf.it/>**, al quale il Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord ha aderito.

Il presente protocollo entrerà in vigore a decorrere **dal 13 aprile 2026.**

Si comunichi:

- Ai magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli Nord;
- Alla segreteria del Dirigente amministrativo;
- Ai responsabili delle Cancellerie e delle Segreterie dei magistrati;
- Ai responsabili dell'Ufficio Affari Civili presso la Procura della Repubblica;
- Al responsabile Ufficio informatica, statistica e innovazione.

Si comunichi altresì, per conoscenza:

- Al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.

Si dispone la pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Napoli Nord, sul sito del Tribunale di Napoli Nord e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord e comunicato agli iscritti.

Al fine di facilitare il lavoro degli Avvocati, rendendo omogenea e lineare la produzione documentale relativa all'accordo, si allega scheda di sintesi (cfr. All.1).

Aversa, 8 aprile 2026

Il Presidente del C.O.A.

Avv. Gianluca Lauro

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Domenico Airoma

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Francesco Todisco



ALL.1

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA
(Legge 10 novembre 2014 n. 162 e succ.mod. e integr.)

TRA

..... C.F.
Avvocato PEC

E

..... C.F.
Avvocato PEC

in data

Certificazioni degli Avvocati, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della citata legge:

- ☐ autografia delle firme
- ☐ conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

per la soluzione consensuale di:

- ☐ separazione
- ☐ divorzio:
 - ☐ cessazione degli effetti civili del matrimonio
 - ☐ scioglimento del matrimonio
- ☐ modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
- ☐ unioni civili/affidamento e mantenimento figli minori nati fuori dal matrimonio

☐ con figli:

- ☐ minorenni
- ☐ maggiorenni incapaci
- ☐ maggiorenni economicamente non autosufficienti
- ☐ maggiorenni portatori di disabilità

☐ senza figli

- ☐ senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- ☐ maggiorenni portatori di disabilità con patti di trasferimento patrimoniale

☐ senza patti di trasferimento patrimoniale

Documentazione prodotta dall' Avv.

cellulare/ telefono

nella procedura di negoziazione assistita tra...../.....

☐ **SEPARAZIONE**

☐ estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato

☐ stato di famiglia

☐ certificato di residenza di entrambi i coniugi

☐ **DIVORZIO**

☐ atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato

☐ stato di famiglia di entrambi i coniugi

☐ certificato di residenza di entrambe le parti

☐ copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

☐ *oppure* copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

☐ *oppure* copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

☐ **MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE o DIVORZIO**

☐ stato di famiglia e di residenza dei coniugi

☐ **in caso di modifiche della separazione:**

☐ copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata

☐ *oppure* copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

☐ **in caso di modifiche del divorzio:**

☐ copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)

☐ *oppure* copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

☐ **UNIONI CIVILI**

☐ Atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata l'unione civile recante l'annotazione della dichiarazione, congiunta o disgiunta, della volontà di scioglimento dell'unione civile (la richiesta di nulla osta deve essere presentata decorsi almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione).

☐ **MODIFICA RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE**

☐ Copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con negoziazione assistita

☐ **AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI MINORI NATI FUORI DAL MATRIMONIO**

☐ stato di famiglia

☐ certificato di residenza di entrambi i genitori

☐ certificato di nascita con paternità e maternità

DOCUMENTAZIONE FISCALE (in caso di figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di disabilità)

☐ dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni

☐ *oppure* dichiarazione sostitutiva equipollente

☐ dichiarazione sostitutiva sulla titolarità di beni immobili e mobili registrati.

FIRMA

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord in data
.....dall'avv.....